Prot. n. 0076164 del 01/06/2023 - [UOR: SI001070 - Classif. II/7]

DOC CIMEA 137

LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO DEI TITOLI ESTERI DI DOTTORATO DI RICERCA IN ITALIA



Luglio 2022

a cura di Luca LANTERO

© CIMEA 2022

Tutti i diritti sui contenuti dei DOC CIMEA sono di proprietà di Associazione CIMEA.
È consentita la riproduzione o l'utilizzo dei contenuti nei documenti pubblicati per scopi non commerciali, previa autorizzazione scritta da parte di CIMEA e con citazione esplicita della fonte.

Introduzione

Le presenti Linee Guida sono state redatte dagli esperti di CIMEA su richiesta e grazie all'impulso del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), al fine di fornire un supporto operativo alle istituzioni della formazione superiore durante le procedure di riconoscimento dei titoli di studio esteri corrispondenti al Dottorato di Ricerca, in linea con quanto previsto all'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148 e in riferimento ai principi dettati dalla "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea", conosciuta con la denominazione sintetica di "Convenzione di Lisbona".

La Legge 15/2022 ha modificato il testo dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 165 del 2001, introducendo nell'ordinamento italiano la possibilità di riconoscere per finalità accademiche i titoli esteri di Dottorato di Ricerca direttamente da parte delle istituzioni della formazione superiore.

Il presente documento si occupa esclusivamente di procedure di riconoscimento "accademico" (o per finalità accademiche) dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca, secondo quanto stabilito al citato articolo 2 della Legge 148/2002.

1. Il riconoscimento dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca: novità introdotte nell'ordinamento

Ai sensi dell'Art. 1, comma 28-quinquies, punto 3.2 della Legge 15/2022, al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente della cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002.

Tale norma ha quindi modificato il testo dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 165 del 2001, introducendo per la prima volta nell'ordinamento italiano la possibilità di riconoscere per finalità accademiche i titoli esteri di Dottorato di Ricerca direttamente da parte delle istituzioni della formazione superiore, secondo le regole dettate dall'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Ciò significa che la competenza per il riconoscimento dei titoli di Dottorato di Ricerca, o meglio per l'equipollenza dei suddetti titoli, che era in capo agli uffici del Ministero dell'Università e della Ricerca per effetto dell'articolo 74 del DPR 382/80, è oggi responsabilità delle istituzioni della formazione superiore.

L'applicazione dell'articolo 2 della Legge 148/2002 anche ai titoli di Dottorato introduce nuove prospettive non solo in merito al soggetto responsabile per tali procedure, responsabilità che passa dal Ministero alle istituzioni della formazione superiore, ma inserisce il riconoscimento per finalità accademiche dei dottorati esteri all'interno delle procedure e dei principi dettati dalla Convenzione di Lisbona, superando il concetto di "equipollenza", abrogato dall'articolo 9 della stessa Legge 148 e non più in vigore secondo quanto stabilito dal precedente articolo 74 del DPR 382/80, e passando a quello di riconoscimento finalizzato anche in tale settore.

2. Concetto di riconoscimento finalizzato applicato ai titoli esteri di Dottorato di Ricerca

Tramite la ratifica della Convenzione di Lisbona[1], è stato introdotto il concetto di **riconoscimento finalizzato del titolo estero**. Sarà quindi fondamentale conoscere lo scopo e la finalità per cui è richiesto un riconoscimento nel nostro sistema prima di iniziare qualsiasi procedura valutativa, tenuto conto delle differenti procedure esistenti nel nostro ordinamento e dei differenti enti preposti a tali adempimenti.

Pertanto, la prima domanda da porre al possessore di qualifica estera e, viceversa, da porsi nel caso si riceva una richiesta di riconoscimento, è la seguente: a quale che scopo si sta richiedendo il riconoscimento della qualifica estera in Italia? La risposta a tale domanda potrà indicarci sin dall'inizio la procedura più adeguata e l'ente preposto al suo svolgimento: senza tale indicazione preliminare, sia l'ente sia il possessore di qualifica

[1] http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm

estera rischiano di non ottenere alcun risultato utile ai propri scopi, oltre a perdere tempo in procedure più lunghe e complicate che potrebbero vanificare la richiesta di riconoscimento.

Analizzando il testo dell'articolo 2 della Legge 148/2002, si può già notare come non tutte le fattispecie di riconoscimento per fini accademici indicate in tale norma si possano applicare al caso di titoli di terzo ciclo come i dottorati.

L'art. 2 della Legge 11 luglio 2002, n.148 stabilisce infatti che:

*La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, **[1]** ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, **[2]** del proseguimento degli studi universitari e **[3]** del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.*

L'art. 2 della Legge 148 distingue due macro-categorie di riconoscimento:

(i) il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero, che possiamo identificare col termine di "riconoscimento di crediti" o di "riconoscimento dei periodi" e
(ii) il "riconoscimento del titolo finale" estero.

Nel primo caso (i), non avendo per norma i titoli di Dottorato di Ricerca italiani una espressione in termini di crediti formativi come altre titolazioni presenti nell'ordinamento (es. Laurea e Laurea Magistrale), è certamente preferibile concentrarsi sul concetto di "periodi di studio". In tal caso però tale pratica è già presente e attuata da parte delle istituzioni della formazione superiore, basti pensare ai casi di collaborazione con atenei esteri nell'erogazione e/o definizione del Dottorato di Ricerca italiano (ad esempio, co-tutele, dottorati doppi, multipli e congiunti, periodi all'estero). Da questo punto di vista quindi l'applicazione dell'articolo 2 concorre a supportare tali pratiche di collaborazione con istituzioni estere e di "internazionalizzazione" dei percorsi di dottorato di ricerca italiani, stante il fatto che gli atenei potranno riconoscere le attività e i periodi svolti all'estero all'interno dei percorsi formali italiani di Dottorato di Ricerca.

Per quanto concerne la seconda macro-categoria (ii), ovvero quella di riconoscimento del titolo finale estero, l'articolo 2 presenta le seguenti fattispecie:

[1] Riconoscimento ai fini dell'accesso all'istruzione superiore: procedura di valutazione dei titoli finali di scuola secondaria superiore esteri per l'accesso ai corsi di primo ciclo. Tale procedura non è evidentemente da considerarsi nel caso di riconoscimento dei Dottorati di Ricerca, come non lo è tra l'altro nel caso di riconoscimento di Lauree Magistrali, trattando del mero accesso agli studi di primo ciclo.

[2] Riconoscimento ai fini del proseguimento degli studi: procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo per l'accesso rispettivamente ai corsi di secondo e terzo ciclo. Anche tale procedura non è da considerarsi nel caso di riconoscimento dei Dottorati di Ricerca, essendo tale titolazione la più "alta" rilasciabile, ovvero afferente al terzo ciclo degli studi, la quale non consente l'accesso ad ulteriori corsi accademici.

[3] Riconoscimento ai fini del conseguimento del titolo italiano: procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo, di secondo e di terzo ciclo per l'ottenimento di un corrispondente titolo finale italiano rispettivamente di primo, di secondo e di terzo ciclo. Tale procedura è applicabile al riconoscimento dei titoli di dottorato ottenuti all'estero e ha l'obiettivo di rilasciare un titolo finale italiano di medesima natura, cioè avente valore legale nel nostro sistema.

Storicamente tale procedura è identificabile con il termine di "**equipollenza**", anche se la Legge 148/2002 non utilizza più tale termine, come già ricordato in precedenza.

3. Riconoscimento del titolo estero ai fini del conseguimento del Dottorato di Ricerca in Italia

La valutazione di un dottorato estero ai fini dell'ottenimento del titolo italiano di Dottorato di Ricerca italiano può produrre i seguenti risultati:

(i) il **rilascio diretto** del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca;
(ii) il **rilascio condizionato** al conseguimento del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca tramite l'obbligo di colmare requisiti di natura accademica richiesti da parte della istituzione della formazione superiore;
(iii) il **diniego al riconoscimento** del titolo estero nel caso di "differenza sostanziale".

Ai fini della valutazione del titolo estero di dottorato per il **rilascio diretto** del titolo italiano di Dottorato di Ricerca (i), il titolo estero dovrà sempre rispettare **tutte** le seguenti caratteristiche:

(i) essere titolo ufficiale di terzo ciclo di dottorato del sistema estero di riferimento, rilasciato da una istituzione ufficiale del sistema estero;
(ii) conferire i medesimi diritti accademici nel sistema estero di riferimento;
(iii) presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente in termini di durata, natura di ricerca e modalità di ottenimento;
(iv) deve esistere un titolo di Dottorato di Ricerca nel medesimo settore con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.

Tali requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero di dottorato, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per i titoli rilasciati nei Paesi dell'Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.

Anche nel caso di **rilascio condizionato** al fine del successivo ottenimento del Dottorato di Ricerca italiano (ii), **tutte** le caratteristiche indicate ai fini del rilascio diretto dovranno essere soddisfatte. In tal caso però l'istituzione della formazione superiore che valuta il dottorato estero, potrebbe richiedere al titolare del titolo estero di colmare alcuni requisiti meramente di natura disciplinare riferiti ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici richiesti per l'ottenimento del titolo italiano presente nell'offerta formativa dell'istituzione.

Si noti che tali requisiti si riferiscono esclusivamente ad aspetti puramente disciplinari, e non si potrà colmare l'assenza di una caratteristica indicata in precedenza (come livello del titolo, ufficialità del titolo, durata, natura, ufficialità e accreditamento dell'istituzione e del corso, ecc.) tramite una procedura di rilascio condizionato.

Inoltre, tale fattispecie non è assimilabile ad una abbreviazione di corso, pratica consentita all'interno di percorsi di Laurea e Laurea Magistrale ma non adeguata per la natura e la struttura dei corsi italiani di Dottorato di Ricerca, pertanto tali adempimenti dovranno essere colmati senza che sia necessario giungere ad una immatricolazione al corso di dottorato italiano, ma devono intendersi come facenti parte della procedura di valutazione e riconoscimento del titolo estero "ai fini del conseguimento dei titolo italiano".

Nel caso in cui le caratteristiche indicate per la possibilità di riconoscere il titolo estero non siano tutte soddisfatte, si procederà ad un **diniego al riconoscimento** (iii). Tale diniego potrà anche avvenire nel caso sussista una o più "differenza sostanziale" del titolo estero rispetto a quello italiano, secondo i principi della Convenzione di Lisbona e in considerazione sia degli elementi del titolo, estero, sia dell'istituzione che lo ha rilasciato e infine anche in considerazione dell'assetto e della normativa vigente in Italia nel settore della formazione superiore. Nel successivo capitolo saranno indicati gli elementi specifici da valutare ai fini del riconoscimento del titolo estero di dottorato e i casi di "differenza sostanziale", partendo sempre dalla considerazione che le caratteristiche indicate nel presente capitolo debbano essere tutte soddisfatte.

4. Caratteristiche ed elementi del dottorato estero ai fini di una sua riconoscibilità in Italia

Come anticipato, ai fini del riconoscimento del titolo di dottorato estero in Italia, esso dovrà presentare delle caratteristiche idonee per una sua comparabilità nel sistema italiano, tenuto conto degli elementi del titolo, dell'istituzione che lo ha rilasciato e dell'assetto del sistema della formazione superiore italiana e del paese estero di rilascio. Si riportano nuovamente per maggiore chiarezza le caratteristiche generali del titolo estero che devono essere tutte soddisfatte, come già indicate nel capitolo precedente, le quali dovranno anche tener conto di quanto esposto di seguito nel presente capitolo:

(i) essere titolo ufficiale di terzo ciclo di dottorato del sistema estero di riferimento, rilasciato da una istituzione ufficiale del sistema estero;
(ii) conferire i medesimi diritti accademici nel sistema estero di riferimento;
(iii) presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente in termini di durata, natura di ricerca e modalità di ottenimento;
(iv) deve esistere un titolo di Dottorato di Ricerca nel medesimo settore con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.

Anche in questi casi, come avviene per le procedure di riconoscimento dei titoli di Laurea e Laurea Magistrale, per la valutazione del titolo estero ci si baserà sui concetti espressi dalla Convenzione di Lisbona, dove l'articolo 2 della Legge 148/2002 è parte della citata legge di ratifica italiana di tale atto internazionale.

Di seguito vengono riportati gli elementi e caratteristiche collegate ai titoli di dottorato esteri al fine di giungere ad una valutazione circa l'idoneità dei suddetti titoli ad essere riconosciuto nell'ordinamento italiano, secondo il concetto espresso dalla Convenzione di Lisbona di "differenza sostanziale". Tale descrizione non potrà essere esaustiva in riferimento a tutti i sistemi esteri, per i quali andranno di volta in volta ottenute le informazioni pertinenti al fine di conoscere la natura e le caratteristiche dei titoli esteri comparabili al Dottorato di Ricerca italiano. A tali fini, si invitano le istituzioni della formazione superiore a rivolgersi ai centri ufficiali di riconoscimento dei titoli presenti nei

vari sistemi e a CIMEA, centro nazionale di informazione sugli aspetti di riconoscimento delle qualifiche estere.

Ufficialità e denominazione del titolo

È necessario che il titolo di dottorato estero sia "ufficiale" nel sistema di riferimento. Un titolo risulta essere "ufficiale" in un sistema estero se è presente nell'ordinamento del sistema della formazione superiore, se è accreditato e/o riconosciuto secondo le regole del paese di rilascio e se rilasciato da una istituzione della formazione superiore che alla quale viene dato tale potere a livello nazionale, ovvero in riferimento a tutto il territorio del paese estero di riferimento.

Pertanto, tale elemento di ufficialità non è colmabile, sostituibile o valutabile discrezionalmente, ma ci si dovrà riferire alle fonti ufficiali estere di riferimento e alle informazioni fornite dal paese di rilascio: premessa ai fini della riconoscibilità di un titolo estero è quindi la sua ufficialità, che concorrerà con gli altri elementi di seguito descritti, pertanto tale condizione è necessaria ma non sufficiente a garantire il riconoscimento del titolo.

Si noti che non tutti i titoli ufficiali di un sistema estero potranno trovare riconoscimento in Italia, essendo sempre possibile verificare la sussistenza di una o più "differenze sostanziali" valutando gli altri elementi del titolo.

Status e natura dell'istituzione che ha rilasciato il titolo (awarding institution) e dell'istituzione che ha amministrato gli studi, se differente (teaching institution)

È necessario che l'istituzione che ha rilasciato il titolo estero sia "ufficiale" nel sistema di riferimento e sia al contempo una istituzione equivalente per natura e caratteristiche a quelle italiane che hanno il potere di rilascio dei titoli di Dottorato di Ricerca.

Si segnala inoltre che in alcuni sistemi dove esiste il concetto di "accreditamento" delle istituzioni (differente da quello di "riconoscimento" vigente in Italia), esiste un riferimento temporale preciso e dunque una scadenza di tale accreditamento: pertanto si dovrà sempre di verificare la data di rilascio del titolo al fine di controllare se in tale periodo l'istituzione estera aveva la possibilità di rilasciare qualifiche ufficiali del sistema estero corrispondente, ovvero aveva la possibilità di rilascio del titolo di dottorato estero.

Si rammenta inoltre che non tutte le istituzioni della formazione superiore estere hanno la possibilità di rilasciare dottorati che siano comparabili per livello e natura a quelli italiani, infatti esistono categorie di istituzioni (come ad esempio, meramente a titolo esplicativo le *University of Applied Sciences*, i *College*, le *Higher Education Institutions*, ecc.) che non possono rilasciare titoli di terzo ciclo che abbiano natura di ricerca o che rilascino titoli di dottorato aventi natura professionalizzante, ovvero non comparabili ai titoli italiani.

In merito alla verifica dei requisiti dell'istituzione che ha rilasciato il titolo, si segnala inoltre ciò che è stabilito dal Decreto 214/2004 e dall'articolo VI.5 della Convenzione di Lisbona, ovvero che nel caso sia presentato un titolo estero di dottorato, seppur ufficiale, ottenuto a fronte di studi prevalentemente svolti in Italia, il riconoscimento di tale titolo è subordinato alla procedura di accreditamento dell'istituzione estera operante in Italia, secondo quanto

stabilito dal citato Decreto 26 aprile 2004, n. 214 "Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148)". In tal caso quindi sarà responsabilità dell'istituzione italiana della formazione superiore verificare se sussista una differenza tra l'istituzione che ha rilasciato il titolo finale (*awarding institution*) e quella che ha amministrato gli studi (*teaching institution*), ovvero se quest'ultima operi in altro sistema diverso da quello dell'istituzione che ha rilasciato la qualifica finale. In questi casi quindi si dovrà verificare anche lo status dell'istituzione che ha amministrato gli studi e il suo accreditamento/riconoscimento nel sistema estero dove essa opera, diverso da quello del rilascio del titolo finale, ai fini della riconoscibilità del titolo. Se tale accreditamento non sussiste o non è data prova del potere di rilascio e/o della organizzazione di titoli e programmi di dottorato esteri da parte dell'istituzione dove sono organizzati e svolti gli studi in maniera prevalente, non si potrà addivenire ad alcun riconoscimento, essendo presente un caso di "differenza sostanziale", anche a fronte di titoli di dottorato ufficialmente rilasciati dalla *awarding institution*. Si invitano pertanto le istituzioni della formazione superiore ad indicare tale requisito all'interno della propria informativa relativa alle procedure di riconoscimento dei dottorati esteri.

Natura del titolo

Non tutti i corsi di studio perseguono i medesimi fini. Alcuni preparano alla ricerca e quindi si basano su studi di tipo accademico, altri invece perseguono fini professionalizzanti: la natura di una qualifica costituisce un elemento fondamentale al fine della sua valutazione.

Ai fini di una riconoscibilità del titolo di dottorato estero in Italia, stante che tale qualifica all'estero potrebbe assumere denominazioni differenti e perseguire risultati di apprendimento collegati ad aspetti professionalizzanti e quindi, in tutto o in parte, non riferiti esclusivamente all'ambito della ricerca (come ad esempio i *Professional Doctorate*), si dovrà tener conto della natura del percorso svolto e degli adempimenti richiesti al fine dell'ottenimento del titolo finale, in linea con quelli dell'ordinamento italiano vigente.

Livello del titolo

Il livello del titolo è utile al fine di una sua classificazione all'interno di un dato sistema nazionale o secondo una classificazione internazionale: pertanto è fondamentale conoscere il parametro col quale è indicato il livello (EQF, Processo di Bologna, ISCED, ecc.).

Il livello è il punto di partenza per ogni procedura valutativa, ma non deve mai essere considerato come unico elemento: ad ogni livello possono corrispondere più qualifiche che si differenziano per natura, durata, effetti accademici ecc.

Per quanto concerne i titoli di dottorato esteri, essi dovranno riferirsi a qualifiche rispettivamente poste al 3° ciclo del Processo di Bologna (QF-EHEA), al livello 8 EQF, o al livello del quadro ISCED 2011 o livello ISCED 6A pre 2011.

Il solo fatto che una qualifica sia posta ad uno di tali livelli, non implica mai una sua riconoscibilità in Italia come titolo di Dottorato di Ricerca, essendo presenti, come anticipato, più qualifiche al medesimo livello di ogni quadro di titoli nazionali. Pertanto, tale

elemento dovrà essere tenuto in considerazione e valutato insieme a tutti gli altri esposti nel presente capitolo.

Durata

In riferimento alla durata del corso di dottorato estero, tale elemento dovrà rispettare quanto stabilito in Italia per i corsi di medesima natura, ovvero il dottorato estero, ai fini di una sua riconoscibilità, dovrà avere durata minima triennale.

Si segnala che esistono titoli esteri comparabili al Dottorato di Ricerca italiano che sono definiti "integrati" o a ciclo unico, ovvero dove viene rilasciato un unico titolo di dottorato (PhD) comprendente, o integrante, anche gli anni di ottenimento del precedente titolo di secondo ciclo (ad esempio *Master of Phylosophy*). In tali casi sarà necessario valutare la durata del titolo tenendo conto del numero di anni dedicati ai corsi riferito al secondo ciclo e a quelli dedicati agli anni di dottorato, dove il requisito della triennalità per tali studi dottorali dovrà sempre essere rispettato.

Nel caso della durata, ci si riferirà agli aspetti temporali di ottenimento del titolo come certificati nel sistema estero di riferimento, e non al numero di crediti ottenuti, elemento non presente all'interno della normativa italiana in tema di Dottorato di Ricerca.

Nel caso di corsi di dottorato identificati dall'istituzione estera come part-time, ovvero che non prevedono un impegno del dottorando per tre anni a tempo pieno (full-time), si potrà considerare tale elemento come un caso di differenza sostanziale ai fini del diniego al riconoscimento del titolo.

Modalità e titolo di accesso agli studi dottorali

Al fine del riconoscimento del titolo di dottorato estero in Italia, andrà sempre verificato il precedente titolo estero o italiano col quale è stato consentito l'accesso a tali corsi. Tale titolo dovrà essere comparabile ad una qualifica di Laurea Magistrale in Italia, ovvero essere un titolo ufficiale di secondo ciclo di natura accademica anche ottenuto all'estero.

Tale elemento è richiesto al fine di essere allineati al dettato dell'articolo 6 comma 5 del DM 270/2004, dove è stabilito che "*per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo*". Tale titolo di secondo ciclo non dovrà essere riconosciuto anch'esso nel nostro sistema ma dovrà essere comunque presente al fine del rilascio della qualifica di Dottorato di Ricerca in Italia.

Si noti che molti sistemi esteri della formazione superiore sono definiti come "non consequenziali", ovvero è possibile avere accesso a corsi di dottorato anche con titolazioni afferenti al primo ciclo degli studi e comparabili al titolo italiano di Laurea. Il sistema italiano è basato strutturalmente sul concetto di "consequenzialità" delle qualifiche, pertanto un corso estero di dottorato al quale si ha avuto accesso tramite una qualifica accademica di primo ciclo (anche se quest'ultima di durata superiore ai tre anni), non potrà trovare riconoscimento nel nostro sistema per mancanza della qualifica idonea di accesso richiesta dall'ordinamento.

In tema di modalità di accesso, si dovranno anche tener conto di tutti quegli elementi presenti nel nostro ordinamento al fine dell'ingresso ai corsi di dottorato, comparandole a

quelle richieste in un dato sistema estero ai fini del riconoscimento di un dottorato ottenuto in tale sistema formativo, verificando se sussistano "differenze sostanziali" in tali modalità di accesso al corso.

Modalità di erogazione del corso e contenuti

In tema di modalità di erogazione del corso, andranno valutati gli elementi presenti nel sistema estero al fine di verificare se essi sussistano come modalità sia nell'ordinamento italiano, sia a livello dell'istituzione che si dovrà occupare della valutazione del pecorso formativo ai fini del rilascio del Dottorato di Ricerca italiano.

Ci si riferisce ad esempio alle modalità on-line e/o a distanza di erogazione dei percorsi, a quella già menzionata di studi in modalità part-time e ad altre pratiche che differiscano in maniera sostanziale dall'assetto normativo vigente in Italia e che siano differenti dall'impostazione degli studi di dottorato svolti all'interno dell'ateneo incaricato del riconoscimento.

Infine, sarà possibile valutare un dottorato estero esclusivamente se l'istituzione italiana ha la facoltà di rilascio di tali titolazioni e se tale percorso estero sia riferito ad un settore scientifico-disciplinare afferente ad un dottorato offerto dall'istituzione italiana responsabile della procedura di riconoscimento.

5. Documentazione richiesta e procedura applicata in tema di riconoscimento di dottorati esteri

La documentazione richiesta ai fini del riconoscimento di un titolo estero di dottorato dovrà essere utile per conoscere gli elementi del sistema estero e quelli della qualifica da valutare: pertanto la richiesta documentale rimane in capo alle istituzioni della formazione superiore, le quali potranno richiedere la documentazione più idonea al fine di conoscere gli elementi descritti nel capitolo precedente. Tale documentazione potrà anche variare a seconda del sistema estero di riferimento che ha rilasciato il dottorato.

I **documenti normalmente richiesti** dalle istituzioni della formazione superiore ai fini di procedere alla valutazione di un titolo estero di dottorato, da richiedersi in linea con la normativa vigente e le prassi adottate dalla singola istituzione, possono essere riassunti come segue:

(i) Copia del titolo di dottorato ufficiale estero corrispondente al terzo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 8 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (*European Qualifications Framework* - EQF) conseguito presso una istituzione della formazione superiore ufficiale estera. Tale titolo potrà essere corredato in alternativa, e a discrezione della singola istituzione di formazione superiore, da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazione di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore in loco, nel caso essa sia rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare.

(ii) Attestazione/certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera attestante gli elementi e le attività del dottorato svolto al fine del conseguimento del titolo di studio finale, oltre all'indicazione del numero di anni di corso. Nel caso in cui il sistema estero preveda il rilascio del *Diploma Supplement* anche per quanto riguarda gli studi dottorali, si suggerisce di richiedere anche tale documento.

(iii) Documentazione richiesta in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero, ovvero attestazioni di verifica rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o legalizzazione (come l'Apostille dell'Aja ove prevista) dei documenti.
(iv) Copia della tesi di dottorato svolta e/o indicazione dell'indirizzo web della *repository* dell'università o della biblioteca nella quale la tesi approvata è conservata e consultabile, oppure indicazione dei riferimenti del competente ufficio presso il quale può essere chiesto l'accesso per la verifica della corrispondenza.
(v) Copia del titolo italiano o estero di secondo ciclo col quale si ha avuto accesso al corso di dottorato estero.
(vi) Eventuali traduzioni in italiano dei documenti richiesti.
(vii) Eventuale altra documentazione, quale un cv, lettere di presentazione ecc.

Come anticipato, la forma della documentazione e le modalità di deposito della medesima sono da definirsi autonomamente da parte dell'istituzione della formazione italiana ricevente.

Per quanto concerne invece gli aspetti procedurali ai fini della valutazione del titolo estero, tali procedure saranno definite in autonomia dalla medesima istituzione della formazione superiore. Si consiglia sempre di coniugare aspetti di valutazione tecnico-amministrativa dei titoli esteri e della documentazione presentata ad aspetti di valutazione scientifico-disciplinare.

Infine, si riportano di seguito indicazioni metodologiche utili al fine della valutazione delle qualifiche estere in Italia sviluppate secondo i principi della Convenzione di Lisbona dal CIMEA e adattate al tema del riconoscimento dei titoli di dottorato esteri ai fini del rilascio della qualifica italiana di Dottorato di Ricerca:

(i) La valutazione delle qualifiche estere viene effettuata caso per caso, valutando il singolo titolo in corrispondenza e a seconda dello scopo per cui è richiesto il riconoscimento in Italia, ovvero in questo caso ai fini del rilascio del titolo italiano di Dottorato di Ricerca.
(ii) Il diniego al riconoscimento si basa sul concetto di "differenza sostanziale", sia in considerazione degli elementi della qualifica estera e di quella italiana corrispondente, sia considerando gli elementi strutturali del sistema estero di riferimento sulla base dell'impostazione generale dell'ordinamento e del sistema italiano della formazione superiore.
(iii) La differente afferenza di ciclo/livello di una qualifica estera in riferimento a quella italiana che si sta valutando ai fini del suo rilascio è sempre da considerarsi come una "differenza sostanziale". Tuttavia, l'afferenza di tale qualifica estera al medesimo ciclo/livello a quella italiana non comporta sempre alcuna equivalenza e/o riconoscimento, dato che il ciclo/livello è solo uno degli elementi che compongono una qualifica, che dovrà essere valutato insieme a tutte le altre caratteristiche del titolo estero.
(iv) La sola assenza di un documento richiesto nella procedura di riconoscimento non implica l'impossibilità ad una valutazione, a meno che tale documento sia utile per provare l'autenticità della qualifica, il suo rilascio o contenga uno degli elementi fondamentali del titolo che risulti utile per una sua corretta valutazione.
(v) La valutazione della qualifica estera è possibile solo per qualifiche ufficiali nel sistema di riferimento e presenti nell'offerta formativa dell'istituzione, ovvero rilasciate da istituzioni accreditate/riconosciute: non tutte le qualifiche considerate ufficiali in un sistema estero potranno trovare un riconoscimento in Italia nel caso in cui sussistano

una o più differenze sostanziali e, al contempo, non tutte le qualifiche rilasciate da istituzioni riconosciute/accreditate possono essere riconosciute ove non costituiscano titoli ufficiali nel sistema di riferimento.

(vi) La valutazione di una qualifica estera tiene conto dello status dell'istituzione che ha rilasciato il titolo, la quale dovrà essere pienamente riconosciuta/accreditata su tutto il territorio nazionale in cui opera. La sola autorizzazione ad operare, il solo fatto che essa sia attiva su un determinato territorio, il fatto che siano presenti differenti autorizzazioni, accreditamenti e/o riconoscimenti diversi da quelli preposti a livello nazionale per il rilascio di qualifiche nel settore della formazione superiore a livello nazionale, o qualsivoglia altra autorizzazione che non dimostri che una istituzione abbia completato tutte le fasi previste dalle procedure di accreditamento/riconoscimento prescritte nel sistema estero di riferimento per le istituzioni della formazione superiore, comprensive delle fattispecie di accreditamento temporaneo e/o sotto condizione, non potranno essere considerate prove dell'ufficialità dell'istituzione estera ai fini del riconoscimento delle qualifiche da essa rilasciate.

(vii) La valutazione di una qualifica estera tiene conto dello status dell'istituzione che ha rilasciato il titolo finale (*awarding institution*), e di quella presso la quale si sono effettivamente svolti gli studi o che li ha organizzati e/o amministrati (*teaching institution*).

(viii) È possibile valutare una qualifica estera laddove se ne trovi corrispondenza nel sistema italiano, sia in termini di tipologia, che di disciplina.

(ix) La valutazione si basa su documenti ufficiali in lingua originale rilasciati dal Paese o dall'istituzione estera di riferimento, riportanti le denominazioni delle istituzioni e dei nomi delle qualifiche del sistema di riferimento: ogni altro documento, come le traduzioni, le autocertificazioni, ed ogni altra comparazione e/o corrispondenza riferita alle qualifiche italiane ufficiali, sono da considerarsi di supporto alla valutazione, ma non sostituiscono la presentazione della documentazione ufficiale richiesta e non influenzano il relativo processo valutativo.

(x) L'ottenimento di una qualifica estera tramite procedure o percorsi "speciali", che differiscano dalle modalità ordinarie di rilascio del titolo (come i titoli onorifici) o che siano frutto di operazioni valutative svolte da istituzioni o centri esteri, sono generalmente da considerarsi come casi di "differenza sostanziale".

(xi) Oltre alla conoscenza degli elementi della qualifica, la valutazione tiene conto anche delle modalità con cui la qualifica estera è stata ottenuta/rilasciata.

(xii) Una precedente valutazione che abbia ad oggetto medesime qualifiche, non ha efficacia vincolante per le future valutazioni, essendo il percorso formativo da considerarsi come caso singolo ed unico.